



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 gennaio 2009
(OR. en)**

5653/09

**PESC 108
RELEX 65
COMEM 18
COARM 13**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni
economiche e finanziarie con l'Iraq**

REGOLAMENTO (CE) N. .../2009 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003
relativo a talune specifiche restrizioni
alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2009/.../PESC che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq¹,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L ... del ... 2009, pag. ...

considerando quanto segue:

- (1) In linea con la risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq¹, stabiliscono regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinati beni ed attività dell'Iraq. Detti regimi specifici sono rimasti in vigore fino al 31 dicembre 2008.
- (2) A norma della risoluzione 1859(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della posizione comune 2009/.../PESC, entrambi i regimi specifici devono rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2009. Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:

all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 31 dicembre 2009."

¹ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
